

Da TADINI Geom. Carlo – VERBANIA

www.studiotadini.eu

Oggetto: nuovi criteri per la formazione dei lavoratori e dei RSPP/datori di lavoro .

FORMAZIONE RSPP INDIVIDUATO NEL DATORE DI LAVORO

Buongiorno, e buona riapertura.

Durante le feste di natale.. sono state pubblicate sulla gazzetta ufficiale, le nuove regole per la formazione dei lavoratori e dei RSPP quando tale ruolo e' svolto direttamente dal datore di lavoro (nei soli casi previsti). Le nuove regole sono contenute negli accordi Stato e Regioni del 21 12 2011 . Su internet sono recuperabili ovunque (hanno "fermentato" le agenzie di formazione..).

Partiamo con una breve disamina della formazione del RSPP come datore di lavoro (quando prevista tale condizione – nulla vieta che il datore di lavoro puo' usare un RSPP esterno o interno aziendale).

I nuovi corsi per i nuovi datori di lavoro/RSPP prevedono una durata da 16 ore a 48 ore secondo il codice ATECO di appartenenza. Il Codice ATECO e' riportato nell'allegato II dell'accordo (repertorio 223). Occorre almeno il 90 % della frequenza e con test finale di verifica.

Poi il RSPP/DATORE DI LAVORO deve sottoporsi ad aggiornamento ogni 5 anni (anche spalmato nel tempo..) della durata di 8h-10h-14h secondo il livello di rischio (basso medio alto) identificato in base al codice ATECO.

L'aggiornamento e ' per tutti i datori di lavoro/RSPP sia quelli gia' formati e per quelli esonerati dall'abrogato D.Lgs.n.626/94.

Gli esonerati al corso secondo il D.Lgs.n.626/94 (quelli che hanno comunicato all'ASL e DPL il nominativo del RSPP nel datore di lavoro entro la data del 31 12 1996, obbligo oggi abrogato dal D.Lgs.n.81/2008) hanno 24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo per sottoporsi a formazione.

I corsi di aggiornamento non devono essere un semplice ripasso tecnico-normativo ma devono esplicitare nuovi metodi e rischi in base all'evoluzione tecnologica e normativa.

Le nuove attivita' hanno 90 gg di tempo per sottoporsi a formazione .

Chi ha fatto il corso RSPP con vecchi canoni entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'accordo e' OK, deve fare il solo aggiornamento (**entro 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo**).

I provvedimenti sono in pubblicazione sulla G.U. per i primi giorni di gennaio (occorre verificare la data per verificare da quando scattano alcuni obblighi...)

CHI USA RSPP ESTERNO

Chi usa lo scrivente come RSPP esterno non ha problemi in quanto lo scrivente e' conforme nei requisiti formativi ai sensi del D.Lgs.n.195/03 e successivo accordo stato-regioni. Entro il 2012 devo partecipare ad un corso di formazione della durata di 20 ore per mantener ei requisiti per i settori con specifico codice ATECO asservito.

FORMAZIONE LAVORATORI

Complessa e' la situazione, in quanto l'intesa stato regioni del 21 12 2011 (repertorio 221) prevede obbligo formativo generale e specifico secondo il codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo), ma tale formazione non sostituisce quella specifica che deve

erogare il datore di lavoro nell'uso delle macchine ed attrezzature (come esempio..) o per altri rischi specifici ed operativi. Mentre l'informazione e' erogata in regime libero (istruzioni, opuscoli, informative, bacheca etc.). All'interno dell'accordo e' contenuta anche la formazione dei preposti e dirigenti per la sicurezza ma a carattere volontario (utile da seguire ma possono valere percorsi diversi se ben motivati e di efficacia).

Attualmente non sono soggetti all'accordo gli stagionali ma fra 18 mesi dalla pubblicazione, se non vengono pubblicati specifici criteri, l'accordo vale anche per loro.

La formazione generale ha una durata di 4 ore per tutti + la formazione specifica da 4-8-12 ore secondo il codice ATECO di settore.

Questa formazione non sostituisce quella aziendale sui rischi specifici.

Se il lavoratore si trasferisce in altra azienda con medesime condizioni (stesso ATECO) la formazione pregressa vale. Se invece giunge in azienda a maggiore rischio deve integrare la formazione.

Per i nuovi assunti se non hanno condizioni formative pregresse adeguate per il medesimo settore , la formazione va avviata prima dell'assunzione (come la visita medica..) o massimo entro 60 gg dall'assunzione.

La formazione va erogata in collaborazione con gli enti bilaterali o paritetici ove esistenti , altrimenti decide in autonomia il datore di lavoro sentito il RLS lavoratori . Se esistenti occorre interpellare gli organismi bilaterali-paritetici e attendere una risposta o considerazione formativa.

I lavoratori che hanno fatto un corso formativo documentato entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo si sottopongono al solo aggiornamento ogni 5 anni da 6 ore per tutti. Chi non ha formato e' sanzionato.

Quindi i corsi erogati con lo scrivente mantengono la loro efficacia in quanto sviluppati secondo la valutazione dei rischi e le condizioni specifiche aziendali. Per il futuro occorre valutare con attenzione il percorso formativo differenziandolo come segue:

- Informazioni scritte per tutti (libertà di scelta)
- Formazione secondo l'accordo stato e regioni per nuovi assunti (salvo verifica crediti formativi)
- Aggiornamento formativo per i già formati secondo gli accordi stato e regioni (se erogata da più di 5 anni rispetto alla pubblicazione dell'accordo si hanno 12 mesi di tempo per avviare l'aggiornamento altrimenti 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo)
- Addestramento e formazione specifica (libertà di scelta) ad esempio con l'affiancamento formalizzato, istruzioni specifiche con i preposti e verbale di addestramento etc.

AGENZIE FORMATIVE : sono previsti specifici criteri delle agenzie – si consiglia una verifica dei criteri dell'agenzia formativa prima dell'uso per non vanificare il percorso di studio e formazione.

FORMATORI: con almeno tre anni di esperienza .

Grazie dell'attenzione.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail "tadinica@studiotadini.191.it". Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati. Grazie. www.studiotadini.eu